

IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE

SOLUTION BANK S.p.A.
C.so della Repubblica 126 - 47121 - FORLÌ (FC)
Tel. 0543 811111(centralino) Fax 0543 811118
email: info@solution.bank
sito internet: www.solution.bank
Codice Fiscale 03374640401
Registro delle Imprese della CCIAA di n. 299009
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5597 - Cod. ABI 3273
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Conciliatore Bancario Finanziario - Arbitro Bancario Finanziario.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO AL CONSUMATORE (CD. CCD) RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CREDITO AI CONSUMATORI (ARTT. 121 E SEGUENTI DEL D.LGS. 385/93) TESTO UNICO BANCARIO

Il mutuo è un contratto con il quale la banca consegna al cliente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore), una somma di denaro e quest'ultimo si impegna a rimborsarla, unitamente agli interessi, entro un certo periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento definito al momento della stipula.

Il rimborso della somma data a mutuo avviene mediante il pagamento di una o più rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annuo del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Il presente mutuo è disciplinato dalle specifiche disposizioni del Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 385/93 relative al "Credito ai consumatori".

Rientrano in tale ambito:

- a) i finanziamenti di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro;
- b) i finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

Non rientrano in tale ambito:

- a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro;
- b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili;
- g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità prevista dalla legge;
- i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 del D.Lgs. 385/93 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies del D.Lgs. 385/93.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più indici di riferimento fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, BCE, etc.).

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevato periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Finanziamento a tasso fisso

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

Per saperne di più:

La **Guida pratica "Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici"**, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito del finanziatore.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Tasso indicizzato			
Importo totale del credito: € 20.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,48%	Costo totale del credito: € 17.730,05 Importo totale dovuto dal cliente: € 37.730,05
Tasso fisso			
Importo totale del credito: € 20.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 16,74%	Costo totale del credito: € 19.330,36 Importo totale dovuto dal cliente: € 39.330,36

Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 20.000,00 di durata pari a 10 anni con una periodicità della rata Mensile, ipotizzando l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (aliquota 0,25%). Dir. Istr. su importo finanziato 1% (no min no max) Spese incasso rata (Eur 3,00).

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni e le imposte che il cliente è tenuto a pagare, ivi incluse le spese assicurative che la Banca richiama obbligatoriamente per concedere il mutuo.

Indicatore del Costo Totale del Credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa

Tasso indicizzato

Importo totale del credito: € 20.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	Indicatore del costo totale del credito: 15,63%	Costo totale del credito con polizza assicurativa facoltativa: € 17.830,05 Importo totale dovuto dal cliente con polizza assicurativa facoltativa: € 37.830,05
---	-------------------------------------	---	---

Tasso fisso

Importo totale del credito: € 20.000,00	Durata del finanziamento (anni): 10	Indicatore del costo totale del credito: 16,9%	Costo totale del credito con polizza assicurativa facoltativa: € 19.430,36 Importo totale dovuto dal cliente con polizza assicurativa facoltativa: € 39.430,36
---	-------------------------------------	--	---

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso indicizzato

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per un capitale di: € 20.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
13,9%	2	€ 959,31	Non previsto	Non previsto
13,9%	4	€ 545,53	€ 556,32	€ 534,85
13,9%	8	€ 346,29	€ 364,57	€ 328,54
13,9%	10	€ 309,33	€ 329,97	€ 289,38

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per un capitale di: € 20.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
15%	2	€ 969,73	Non previsto	Non previsto
15%	4	€ 556,61	Non previsto	Non previsto
15%	8	€ 358,91	Non previsto	Non previsto
15%	10	€ 322,67	Non previsto	Non previsto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Importo totale del credito	Fino a 75.000 € (Importo che può essere superiore per contratti non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale).
Durata	10 anni
Garanzie accettate	A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Fideiussione personale, bancaria e assicurativa; polizze assicurative; pegno.

COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	<p>CCD TASSO VARIABILE: Tasso variabile: EUR 3M/360 MMP ARR 10/100 S.C. (Attualmente pari a: 3,9%) + 10 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 13,9%</p> <p>EURIBOR: Rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine, denominato in Euro. Pubblicato sui principali circuiti telematici e rilevato sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Amm.to da EMMI (European Money Markets Institute). Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 14,093%</p> <p>CCD TASSO FISSO: Tasso fisso: 15%</p>
---	--

	Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 15,208%
Tasso di preammortamento	<p>CCD TASSO VARIABILE: Tasso variabile: EUR 3M/360 MMP ARR 10/100 S.C. (Attualmente pari a: 3,9%) + 10 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 13,9%</p> <p>EURIBOR: Rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine, denominato in Euro. Pubblicato sui principali circuiti telematici e rilevato sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Amm.to da EMMI (European Money Markets Institute).</p> <p>Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 14,093%</p> <p>CCD TASSO FISSO: Tasso fisso: 15% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 15,208%</p>
Tasso di mora	3 punti percentuali al tasso in vigore: entro limite L. 108/96

Finanziamento a tasso fisso

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

Finanziamento a tasso variabile

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento dell'importo della rata (che aumenta nel caso di crescita dell'indice e che invece si riduce in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

TASSO SOSTITUTIVO

In caso di tasso indicizzato e di cessazione o sostanziale variazione dello stesso, il tasso sostitutivo è individuato secondo le modalità e i criteri contenuti nel piano interno della Banca e applicato a decorrere dal Trimestre successivo alla scomparsa o alla sostanziale variazione del parametro stesso.

COSTI CONNESSI

Spese di Istruttoria	CCD TASSO VARIABILE: 1% CCD TASSO FISSO: 1%
Accollo mutuo	CCD TASSO VARIABILE: € 500,00 CCD TASSO FISSO: € 500,00
Spese estinzione anticipata	CCD TASSO VARIABILE: € 0,00 CCD TASSO FISSO: € 0,00
Spese incasso rata	<p>CCD TASSO VARIABILE: Cassa: € 10,00 Presenza rapporto: € 3,00 SDD: € 10,00</p> <p>CCD TASSO FISSO: Cassa: € 10,00 Presenza rapporto: € 3,00 SDD: € 10,00</p>
Trasparenza periodica	<p>CCD TASSO VARIABILE: Posta: € 2,50 Casellario elettronico: € 0,00</p> <p>CCD TASSO FISSO: Posta: € 2,50 Casellario elettronico: € 0,00</p>
Spese aggiuntive rata in mora	CCD TASSO VARIABILE: € 10,00

	CCD TASSO FISSO: € 10,00
Spese per ricerca e copia per singolo documento/contratto	CCD TASSO VARIABILE: € 20,00 CCD TASSO FISSO: € 20,00
Spese per certificazioni/attestazioni legate al mutuo	CCD TASSO VARIABILE: € 10,00 CCD TASSO FISSO: € 10,00
Spese di rinegoziazione	CCD TASSO VARIABILE: € 500,00 CCD TASSO FISSO: € 500,00
Commissione proroga preammortamento /gestione s.a.l.	CCD TASSO VARIABILE: € 500,00 CCD TASSO FISSO: € 500,00

ONERI SOSTENUTI DAL CLIENTE

Polizza assicurativa facoltativa	A scelta libera del cliente sul mercato
----------------------------------	---

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento	Francese
Tipologia di rata	Quota capitale costante.
Periodicità delle rate	Mensile
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	Matematica
Tipo calendario	Giorni commerciali / 360
Tipo calendario preammortamento	Giorni commerciali / 360
Tipo preammortamento	Pagamento alla scadenza

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.solution.bank.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte.

Inadempimento del cliente

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può incorrere in conseguenze negative. Ad esempio, in caso di ritardato pagamento di una o più rate il finanziatore applica un tasso di interesse di mora. In caso di grave inadempimento e sussistendo le condizioni previste dalla legge il finanziatore può procedere alla risoluzione del contratto e assumere idonee iniziative a tutela del proprio credito (in caso di garanzia ipotecaria, attivando la prevista procedura esecutiva immobiliare).

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI

Rimborso anticipato

Il consumatore ha il diritto di rimborsare prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha, altresì, diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il finanziatore, ha diritto ad un indennizzo equo e oggettivamente giustificato dai costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Ai sensi dell'art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993, l'indennizzo:

- non può comunque superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad 1 anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari inferiore a 1 anno;
- non può in ogni caso superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto;

- non è dovuto nei casi previsti dal citato art. 125-sexies del D.lgs. 385/1993.

Recesso del cliente e della banca

Il consumatore può esercitare, senza alcun onere, né spesa, né penale, il diritto di recesso dal contratto di credito entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto, inviando per iscritto, presso la succursale ove è costituito il rapporto, una comunicazione con la espressa dichiarazione di recesso. Nel caso in cui il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata, il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all'art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest'ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).

Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:

- la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l'esatto importo del proprio debito residuo;
- nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
- resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
- la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 gg giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Corso della Repubblica, 126 - 47121 Forlì. legale@pec.solution.bank oppure a reclami@solution.bank), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet: www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Costo totale del credito	Interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelli notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza.
Importo totale del credito	Limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% o al 2% dell'ammontare del finanziamento, secondo le prescrizioni di legge.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread (differenziale)	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del credito per il consumatore ed è espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.
Importo totale dovuto dal consumatore	Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia

	dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
--	---